

Codice A1816B

D.D. 18 marzo 2021, n. 701

CNTG763 - Concessione demaniale breve per taglio piante lungo il corso d'acqua Rio Poisino in comune di Cardè - rif. F° 18 mappali 33-35. Richiedente: Sig. GAMAGLIA Paolo, Via Moretta n. 36 12030 CARDE'



ATTO DD 701/A1816B/2021

DEL 18/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNTG763 – Concessione demaniale breve per taglio piante lungo il corso d’acqua Rio Poisino in comune di Cardè – rif. F° 18 mappali 33-35.
Richiedente: Sig. GAMAGLIA Paolo, Via Moretta n. 36 12030 CARDE'

PREMESSO:

- che in data 28/01/2021 con nota protocollata al n. 4208/A1816/B, il Sig. Gramaglia Paolo ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l’autorizzazione al taglio piante lungo il corso d’acqua denominato Rio Poisino in comune di Cardè (CN);
- che all’istanza è allegato l’estratto catastale dove è evidenziata la zona interessata dall’intervento richiesto (rif. F° 18 mappali 33-35) nonché la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che in data 19/02/2021, con nota prot. n. 8723/A1816B è stato trasmesso al Comune di Cardè l’avviso per le pubblicazioni di legge c/o l’Albo Pretorio comunale come previsto dall’art. 8 del R.R. 14/R;

CONSIDERATO

- che a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari del Settore, la realizzazione dei lavori di taglio piante, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell’ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all’art. 37 bis;
- che il taglio potrà essere effettuato solamente sul sedime del rio Posino (*quello compreso tra i mappali 33 e 35*) e dovrà essere limitato alle sole piante senescenti, deperienti e fortemente

incline verso l'alveo, compresa la quercia radicata in alveo in sponda sinistra, in prossimità del lato Nord della particella catastale n. 35, che si presenta a rischio schianto sulla sottostante proprietà privata con conseguente rischio per l'incolumità degli eventuali addetti alla coltivazione agricola;

- che il tratto del Rio Peisino a partire dal limite Sud delle particelle 35 e 33 e proseguendo in direzione Nord risulta privo di vegetazione spondale per circa la metà dello stesso, e che pertanto risulta necessario rinsaldare le sponde mettendo a dimora talee di salice, pioppo nero o altre latifoglie autoctone adatte all'ambiente di ripa, a distanza di 4 – 4 metri l'una dall'altra;
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponde, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cardè dal 19/02/2021 al 06/03/2021, pervenuto in data 11/03/2021 ed acquisito al n. 12584/A1816B di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. Lgs. N. 112/1998;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- L.R. n. 12 del 18/05/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i;
- Art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- Art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis);

determina

di autorizzare il Sig. GAMAGLIA Paolo ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio piante sul corso d'acqua denominato Rio Poisino nel territorio del Comune di Cardè, nell'area individuata nella planimetria allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio dovrà essere di tipo selettivo** (è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso") e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulle sponde e all'interno dell'alveo del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, compreso l'esemplare di quercia farnia a rischio schianto radicata in alveo in sponda sinistra, in prossimità del lato Nord della particella catastale n. 35, in quanto trattasi di intervento di

- manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento forestale regionale vigente; nell'area privata posta in sponda destra, costituita da robinieto, entro la fascia dei 10 m dal ciglio di sponda il taglio dovrà essere effettuato garantendo la copertura di chioma almeno pari al 20%;
- lungo il corso d'acqua, per l'intero tratto antistante i mappali n. 33 e 35 dovrà essere garantita la fascia di rispetto di m 4,00 stabilita dal RD 523/1904 per quanto concerne la smovimentazione del terreno; in tale fascia restano pertanto vietate operazioni di aratura, fresatura, erpicatura, rippatura e scasso del terreno medesimo. Lungo il tratto di corso d'acqua sul quale non esiste più alcuna formazione arborea dovrà provvedersi alla messa a dimora, di talee di essenze autoctone (salice, pioppo nero, o altre latifoglie autoctone adatte all'ambiente di ripa) al fine di favorire il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici così come stabilito dall'art. 115 del Dlgs 152/2006;
 - le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
 - durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche, ecc.) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;
 - i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - non si potrà alterare in alcun modo la sponda del corso d'acqua con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
 - la Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Comando Stazione dei Carabinieri-Forestale di Saluzzo, della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe